

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Presidenza e interno)

e

2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne

LAMI STARNUTI

IN SEDE REFERENTE

« **Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata** » (135-Urgenza). (Seguito).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame degli articoli del disegno di legge.

Sull'articolo 2 prendono la parola i senatori Luca De Luca, Battaglia, Morvidi, Bisori, Pace, Kuntze, il relatore Tessitori e il Presidente Lami Starnuti; l'articolo è quindi approvato in un nuovo testo, formulato dal senatore Bisori, del seguente tenore: « Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di sog-

giorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4, primo comma, della legge precitata ».

Si apre quindi un dibattito su un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, presentato dai senatori Maris, Cipolla, Gianquinto e Caruso: il senatore Battaglia ed il relatore Tessitori si pronunciano in senso contrario a tale emendamento; il senatore Maris, anche a nome degli altri presentatori, dichiara di ritirare la sua proposta, riservandosi però di presentare analogo emendamento quando il disegno di legge sarà discusso in Assemblea.

Successivamente, l'articolo 3 è approvato nel testo presentato dal Governo.

Il primo comma dell'articolo 4 è poi approvato — dopo una dichiarazione contraria del senatore Battaglia e dichiarazioni favorevoli dei senatori Bisori e Pace e del relatore Tessitori — nel seguente testo modificato: « Il fermo regolato dall'articolo 238 del Codice di procedura penale è consentito an-

che quando non vi sia l'obbligo del mandato di cattura ».

Il secondo comma dell'articolo, dopo una dichiarazione contraria del senatore Kuntze (il quale, a nome della sua parte, afferma che la norma in esso contenuta è inefficace e inutilmente restrittiva della libertà personale) e dopo interventi favorevoli dei senatori Pafundi ed Alessi, è approvato nel seguente testo: « Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato ».

Sull'articolo 5 si svolge un breve dibattito, nel corso del quale prendono la parola i senatori Ajroldi e Battaglia, il relatore Tessitori e il senatore Pafundi (il quale, in particolare, presenta un emendamento al testo della Sottocommissione, che non viene accolto). Infine l'articolo stesso è approvato nella seguente formulazione: « Lo allontanamento abusivo dal Comune di soggiorno obbligato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni; è consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza ».

Sull'articolo 6 si apre quindi un'ampia discussione.

Il senatore Battaglia propone la soppressione dell'intero articolo ed i senatori Alessi e Bisori propongono due emendamenti, sostitutivi, tanto del testo governativo, quanto di quello formulato dalla Sottocommissione.

Al dibattito prendono parte i senatori Pace, Battaglia, Schietroma, Kuntze, De Luca, Monni e Picardi, il relatore Tessitori e il Presidente Lami Starnuti, nonchè i senatori Bisori ed Alessi, presentatori dei due emendamenti. Infine le Commissioni riunite decidono di non approvare i suddetti emendamenti e di approvare invece l'articolo 6 in un testo così formulato: « Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni ».

Dopo una dichiarazione contraria del senatore Alessi, l'articolo 7 è approvato nel

testo che segue: « Per i reati previsti dagli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698 e 699 del Codice penale si applica sempre la pena dell'arresto e la pena stessa è raddoppiata.

« Nel caso dell'articolo 697, secondo comma, del Codice penale, la pena è dell'arresto fino a tre mesi.

« È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Senza dibattito l'articolo 8 è approvato nella seguente formulazione: « Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, nè per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate ».

Infine l'articolo 9 è approvato nella seguente formulazione, che tiene conto anche di un emendamento approvato su proposta del senatore Ajroldi: « Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decado-no di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonchè le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti ».

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta, nel corso della quale saranno discussi due articoli aggiuntivi, presentati dai senatori Bisori e Pace.

ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
CESCHI

La Commissione procede alle votazioni per la nomina di un Vice Presidente e di un Segretario.

Risultano eletti: Vice Presidente il senatore Tolloy; Segretario il senatore Boletieri.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.***IN SEDE REFERENTE**

« Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori e alla revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali » (399). (Seguito).

Il Presidente ricorda che l'esame del disegno di legge, iniziato nella seduta di giovedì 5 marzo, fu rinviato per consentire ad una Sottocommissione, composta dai senatori Darè, Piasenti e Pugliese, di approfondire ulteriormente il problema; chiede, pertanto, alla Sottocommissione di voler riferire sulle conclusioni alle quali è pervenuta.

Il relatore, senatore Pugliese, informa che la Sottocommissione ha elaborato un nuovo testo del provvedimento in tre articoli, idoneo, a suo avviso, a superare le difficoltà prospettate nella precedente seduta.

Il testo della Sottocommissione è così formulato:

Art. 1.

« La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente all'emanazione di norme concernenti la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, e il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace ».

Art. 2.

« Il Governo è, altresì, delegato, per la durata indicata nell'articolo precedente, ad emanare, con le modalità previste dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1862, norme aventi valore di legge per il riordinamento delle carriere e delle categorie, e per la revisione degli organici del personale civile, adeguan-

doli alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione degli uffici e dei servizi centrali e periferici, e degli stabilimenti e arsenali militari; e, in particolare, a: inquadrare, a domanda, gli impiegati dei ruoli aggiunti nei corrispondenti ruoli organici, avuto riguardo anche al servizio prestato ed alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite; istituire carriere speciali per il personale di concetto; agevolare l'inquadramento degli impiegati nelle carriere e categorie corrispondenti al titolo di studio posseduto e alle mansioni e funzioni svolte; stabilire una nuova classificazione professionale ed economica degli operai, uniformando lo stato giuridico per tutto il personale degli stabilimenti e degli arsenali; estendere le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, agli operai adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale; emanare norme transitorie atte ad assicurare, nella prima applicazione della legge, un sollecito completamento degli organici, e la perequazione nella progressione delle carriere ».

Art. 3.

« La Commissione parlamentare, di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862, sentirà, per i problemi inerenti al riordinamento delle carriere e delle categorie, e alla revisione degli organici del personale civile, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

Dopo che il sottosegretario Pelizzo si è dichiarato favorevole al testo proposto dalla Sottocommissione, e dopo una breve discussione, la Commissione dà mandato al senatore Pugliese per la presentazione alla Assemblea della relazione e del nuovo testo sopra citato.

IN SEDE CONSULTIVA

« Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex Impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » (73), d'iniziativa dei senatori Vidali e Fiore. (Parere alla 10^a Commissione).

Senza discussione è approvato il parere favorevole proposto dal senatore Piasenti.

FINANZE E TESORO (5°)

MERCLEDÌ 11 MARZO 1964

Presidenza del Presidente

BERTONE

e del Vice Presidente

MARTINELLI

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni, il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Athos Valsecchi ed il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Donat Cattin.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti » (427).

Dopo un breve dibattito procedurale, al quale prendono parte i senatori Bosso, Bertoli, Conti, Nencioni, il ministro Tremelloni ed il Presidente Bertone, parla il relatore Terenzio Magliano, che illustra i criteri informativi ed il contenuto del provvedimento.

Si svolge quindi una discussione di carattere generale, nel corso della quale parlano oltre al Presidente, al ministro Tremelloni, al sottosegretario Donat Cattin ed al relatore Magliano, i senatori Bosso, Roselli, Roda, Parri, Fortunati, Cenini, Bertoli, Martinelli, Lo Giudice, Nencioni e Maier.

In particolare il senatore Bosso critica il contenuto del decreto-legge, che a suo parere non contribuirà all'incremento degli investimenti e, se può giovare a contenere i consumi, suscita giustificate preoccupazioni per le conseguenze negative sulla nostra industria automobilistica, con particolare riguardo all'esportazione; considerazioni analoghe l'oratore svolge per quanto riguarda i motoscafi da diporto, sostenendo la necessità di apportare adeguati emendamenti al decreto-legge.

Il senatore Roselli, condividendo gli scopi del provvedimento, sottolinea l'esigenza di evitare le ripercussioni negative nei settori interessati della grande, media e piccola in-

dustria; al riguardo mette in rilievo l'eventualità che, a seguito di ripercussioni negative della nuova imposta, il gettito da questa derivante, per la parte destinata ad incrementare il fondo di dotazione dell'I.R.I., debba essere utilizzato in pratica per neutralizzare gli squilibri prodotti dall'imposta stessa. Per quanto riguarda i motoscafi, l'oratore prospetta il pericolo che numerose fiorenti aziende costruttrici di tali mezzi da diporto vengano — in conseguenza della nuova imposta, così come è congegnata — soverchiate dalle concorrenti industrie straniere, localizzate in zone marittime adiacenti. A suo avviso è quindi opportuno, senza derogare ai principi generali ispiratori del provvedimento, rivederne tecnicamente la formulazione.

Il senatore Roda, condividendo le preoccupazioni già espresse dal senatore Roselli, tratta della formula prescelta per il calcolo dell'aliquota d'imposta sulle automobili; a suo parere il computo dovrebbe essere effettuato soltanto sulla base della cilindrata e dell'ingombro, in considerazione della natura soggettiva dei prezzi, che può dar luogo a speculazioni nocive per la nostra industria.

Il senatore Parri fa presente l'opportunità che il relatore completi la sua esposizione, sottoponendo eventualmente alla Commissione precise proposte di emendamenti, per consentire, al di là dei particolari tecnici, un giudizio generale sul provvedimento.

Il senatore Fortunati sottolinea la preminenza della scelta circa il criterio al quale deve ispirarsi l'imposizione tributaria. La preferenza data all'uno o all'altro elemento per il calcolo delle aliquote d'imposta comporta, infatti, una scelta di carattere politico-economico.

Il senatore Cenini, pur essendo favorevole, in linea generale, al provvedimento, manifesta qualche perplessità sulla già citata formula di calcolo, per le possibili conseguenze nei riguardi della concorrenza estera.

Il senatore Bertoli dichiara che il suo Gruppo è contrario, in linea di massima, al provvedimento in esame, che è di natura contingente, mentre a suo avviso i problemi congiunturali sono strettamente collegati con quelli di struttura. Al riguardo, l'oratore mette in evidenza la relazione fra

l'aumento della domanda di automezzi privati e l'attuale stato d'insufficienza dei trasporti pubblici: problema, quest'ultimo, a sua volta collegato con quelli urbanistici, con la situazione degli enti locali e con altri problemi generali, che il provvedimento attuale non sfiora nemmeno.

Per quanto concerne la formulazione del decreto-legge, parlando a titolo personale il senatore Bertoli manifesta l'opinione che non si debba colpire il consumo derivante da esigenze di lavoro, criterio al quale non corrisponde la formula adottata per le automobili; a suo parere il calcolo dovrebbe invece riferirsi al prezzo ed all'ingombro, mentre l'elemento « cilindrata » dovrebbe essere sostituito dall'elemento « potenza »; comunque occorrerebbe, in relazione ai prezzi, attuare una più accentuata progressività.

Il Presidente Bertone osserva al riguardo che, mentre gli elementi tecnici sono di natura obiettiva, il prezzo è di natura subiettiva, e presenta pertanto, come elemento della formula di cui trattasi, incognite da esaminare attentamente.

Il senatore Martinelli, per quanto riguarda le automobili, dopo essersi dichiarato in via di massima favorevole all'obiettivo di equilibrare il consumo, fa presente la esigenza di studiare la formula dell'imposta in maniera tale da moderare l'incremento del consumo senza comprimerlo o bloccarlo. Per quanto concerne le importazioni e le esportazioni, sottolinea l'opportunità di evitare negative conseguenze del provvedimento in esame, ma di evitare altresì discriminazioni in contrasto con le regole di mercato aperto che caratterizzano il sistema nel quale la nostra economia è inserita. Pone infine alcuni quesiti per quanto concerne l'acquisto dei motoscafi da diporto.

Il sottosegretario Donat Cattin, nel corso di un ampio intervento, dopo avere sottolineato l'opportunità del provvedimento in rapporto alle note finalità, per quanto concerne la formulazione del testo mette in rilievo l'opportunità di non turbare a nostro sfavore il rapporto fra importazione ed esportazione: tale scopo si può conseguire con un'adeguata manovra dei fattori utilizzati per la determinazione delle aliquote dell'imposta. Eventuali emenda-

menti, peraltro, non dovrebbero sovvertire il provvedimento ma perfezionarlo.

Il senatore Lo Giudice pone in rilievo alcune difficoltà interpretative cui, a suo avviso, dà luogo l'attuale formulazione del provvedimento, e manifesta perplessità per quanto concerne il diverso trattamento tributario per i natanti.

Il senatore Nencioni ritiene che il provvedimento, oltre che sul consumo, inciderà, negativamente, sulla produzione, mentre non gioverà a migliorare la situazione congiunturale in quanto, se da un lato si comprimono determinati consumi, si mantiene, attraverso la politica del bilancio e dei consumi pubblici, un'elevata domanda globale. Dopo avere poi sostenuto che la prassi in materia di decreti-legge non è in armonia con l'articolo 77 della Costituzione, che consente al Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge soltanto in casi straordinari di necessità e di urgenza, passa ad esaminare la formulazione tecnica del decreto-legge, a suo parere inadeguata, sia per quanto riguarda le auto, sia per quanto riguarda i motoscafi da diporto. Con particolare riferimento a questi ultimi, mette in evidenza la facilità di evasione dall'imposta, con danno anche per l'industria nazionale, ricordando il fenomeno della cosiddetta « bandiera ombra ». Egli ritiene si debba ricorrere a formule più idonee, in armonia con la realtà e soprattutto con la tutela del lavoro nazionale.

Prende infine la parola il ministro Tremelloni, sottolineando l'urgenza e l'indifferibilità che caratterizzano il provvedimento in esame, del quale ricorda le essenziali finalità di natura economica (diminuzione del ritmo di aumento dei consumi non necessari) e di natura finanziaria (spostamento di una certa massa di risorse dal campo dei consumi non necessari al campo degli investimenti). Sottolinea quindi che il provvedimento è in armonia con gli indirizzi di carattere generale, inerenti anche agli impegni comunitari. Circa l'effetto frenante del provvedimento, osserva che esso è difficilmente valutabile in termini quantitativi, ma che probabilmente il ritmo di aumento della produzione industriale nel settore interessato, che negli ultimi anni si è accresciuto in modo abnorme, potrà essere sta-

bilizzato, mentre non dovrebbe essere danneggiata la competitività internazionale della nostra industria. Egli non è contrario a riesaminare le formule per il calcolo della imposta, escludendo però qualsiasi intento protezionistico ed una visione settoriale dei problemi in esame.

Chiusa la discussione generale, dopo una breve replica del relatore Magliano, si passa all'esame degli articoli del decreto-legge da convertire.

Sull'articolo 1 si svolge un'ampia discussione, alla quale prendono parte il vicepresidente Martinelli, il ministro Tremelloni, il sottosegretario Donat Cattin, il relatore Magliano e i senatori Bertoli, Nencioni, Maier, Fortunati, Roselli, Bosso, Trabucchi e Gigliotti. Quindi, su proposta del Presidente, la seduta viene sospesa e rinviata al pomeriggio, per consentire al relatore di formulare proposte di emendamenti in relazione alle questioni sorte nel corso del dibattito.

Alla ripresa pomeridiana, la Commissione prosegue la discussione, con interventi del Presidente, del ministro Tremelloni, del sottosegretario Donat Cattin, del relatore e dei senatori Fortunati, Bertoli, Conti, Bosso, Parri, Martinelli, Franza, Roselli, Nencioni, Maier, Pecoraro, Pirastu e Artom.

All'articolo unico del disegno di legge, dopo le parole: « è convertito in legge » vengono aggiunte le altre: « con le seguenti modificazioni ».

Vengono aggiunti poi, alla fine dell'articolo unico, i seguenti alinea:

« all'articolo 1, lettera a), sono aggiunte le parole « comprese le autovetture per il trasporto promiscuo di persone e di cose »;

« dopo la lettera b) è aggiunto il seguente comma: " Agli effetti del presente decreto per nuove s'intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel pubblico registro automobilistico " »;

« è aggiunto, inoltre, il seguente comma: " Ai sensi della presente legge si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera a), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel

Pubblico registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera b) acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti »;

« Il testo dell'articolo 2 è sostituito con il seguente:

“ Per i prodotti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sia nazionali che di provenienza estera, l'imposta è dovuta nella misura risultante dalla seguente formula:

$$I = p^2 + 1.500 i^2 + 0,01 c^2$$

dove I indica l'importo dell'imposta dovuta, P il prezzo di listino di vendita in Italia espresso in decine di migliaia, i l'ingombro espresso in metri quadrati e c la cilindrata complessiva compresa in centimetri cubici.

“ Per ingombro s'intende il prodotto della lunghezza massima per la larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra sovrastruttura.

“ Il numero che esprime l'ingombro, quando non sia multiplo di 0,10, è arrotondato al multiplo di 0,10 immediatamente superiore; il numero che esprime la cilindrata in centimetri cubici, quando non sia un intero multiplo di dieci, è arrotondato al numero intero multiplo di 10 immediatamente superiore e il prezzo quando non è multiplo di diecimila è arrotondato al multiplo di diecimila immediatamente superiore.

“ L'imposta è dovuta secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399 e successive modificazioni ed è corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, a' termini dell'articolo 6, n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture. Essa non può, in alcun caso, essere inferiore al 5 per cento nè superiore al 15 per cento del prezzo di listino in Italia al netto dell'I.G.E. ” »;

« Il terzo comma dell'articolo 3 è sostituito col seguente: “ Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 la imposta è dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in Italia per i prodotti nuovi o sul prezzo praticato dall'acquirente per

i prodotti usati e per i prodotti nuovi non compresi nei listini, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi di importo fino a lire cinquecentomila e in base all'aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo da lire tre milioni e oltre. Per i prezzi intermedi l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

$$a = \frac{P}{25} + 3$$

dove *a* indica l'aliquota e *P* il prezzo espresso in decine di migliaia di lire.

« Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra le frazioni di prezzo inferiori a lire diecimila si arrotondano a lire diecimila.

« L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26 è soppressa ».

« All'articolo 5, il secondo comma è sostituito col seguente: « A tal fine non concorre a formare il valore imponibile l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata liquidata per l'importazione dei prodotti stessi » »;

« All'articolo 7, dopo le parole « imposta speciale sugli acquisti » sono aggiunte le altre « dei prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 » »;

« All'articolo 8, terzo comma, le parole « riscosso o pattuito » sono sostituite con le altre « sul quale l'imposta è dovuta » »;

« All'articolo 9, nel secondo periodo, dopo le parole « Ministro delle finanze » sono aggiunte le altre « in materia di violazioni all'imposta applicata sui prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 » »;

« l'articolo 10 è soppresso ».

La Commissione infine, dopo dichiarazioni di voto contrario fatte, a nome dei rispettivi gruppi, dai senatori Bosso, Bertoli e

Nencioni, dà mandato al relatore, senatore Terenzio Magliano, di presentare la relazione all'Assemblea.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Fenoaltea e Magri.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norma integrativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni » (93), d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario. (Seguito).

Il Presidente comunica che la Commissione finanze e tesoro — alla quale era stato chiesto, sulla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, di riesaminare il parere contrario già espresso — non ha ancora trasmesso il nuovo parere.

Il senatore Spigaroli, al fine di superare le difficoltà sollevate dalla 5^a Commissione, propone che il disegno di legge abbia efficacia dal 1° gennaio 1965. Il Presidente si riserva di trasmettere alla 5^a Commissione tale emendamento e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

« Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado » (104), d'iniziativa dei senatori Moneti ed altri. (Seguito).

Il Presidente ricorda che nella passata seduta il Governo assunse il compito di studiare una formulazione del disegno di legge, che tenesse conto delle numerose osservazioni emerse nel corso dell'ampio dibattito sul testo proposto dall'apposita Sottocommissione.

Il relatore Baldini dà notizia del nuovo testo del disegno di legge elaborato d'intesa coi competenti organi ministeriali.

Si svolge quindi una nuova discussione, alla quale partecipano i senatori Donati,

Moneti, Spigaroli, Granata, Giorgi e il sottosegretario Magri.

La Commissione approva quindi i due articoli che formano il nuovo testo del provvedimento. Nel primo articolo (sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585) si stabilisce che il Provveditore agli studi, sulla base di una deficienza di personale laureato accertata per singole cattedre, chiederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorizzazione ad inserire nelle corrispondenti graduatorie per l'anno scolastico successivo, secondo l'ordine di merito, i maestri laureati insegnanti di ruolo nella scuola elementare. Tali maestri saranno collocati nelle graduatorie provinciali dei laureati, valutando anche il servizio prestato nella scuola elementare, a cominciare dall'anno in cui i medesimi hanno conseguito la laurea, secondo la tabella di valutazione allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229; e saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria sino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno scolastico da maestri di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea. L'articolo prevede altresì che, a parità di merito fra il concorrente laureato insegnante di ruolo nella scuola elementare e il concorrente laureato non di ruolo, la precedenza spetti a quest'ultimo. Il Ministro della pubblica istruzione firmerà con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande e i criteri per la compilazione delle graduatorie.

Il secondo articolo approvato dalla Commissione contiene una disposizione transitoria: essa prevede che per l'anno scolastico 1964-65 l'autorizzazione di cui al precedente articolo sia chiesta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge e sia pubblicata entro i 15 giorni successivi sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La Commissione infine approva il disegno di legge nel suo complesso.

« Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del

Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 629 » (414).

Il relatore Zaccari illustra il disegno di legge, che propone all'approvazione della Commissione.

Il senatore Granata prospetta l'opportunità di abrogare definitivamente le norme cui il provvedimento si riferisce, anziché prorogare ancora una volta la sospensione della loro efficacia.

Dopo un intervento del sottosegretario Magri, il quale osserva che tutta la materia dovrà essere disciplinata nel nuovo stato giuridico degli insegnanti, la Commissione approva il disegno di legge senza emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

« Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari » (419).

Il relatore Donati illustra il provvedimento, al quale si dichiara favorevole; prospetta tuttavia l'opportunità che i libri di testo gratuiti siano assicurati dallo Stato a tutti coloro che adempiono all'obbligo scolastico e non solo agli alunni delle scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato stesso.

Si svolge quindi un'ampia discussione. La senatrice Tullia Romagnoli Caretoni e i senatori Salati, Romano e Piovano, favorevoli al disegno di legge, si dichiarano contrari alla proposta del relatore; il senatore Salati pone tuttavia il problema di un'estensione della norma a favore degli alunni delle scuole sussidiate. I senatori Giorgi, Romano e Piovano sottolineano altresì l'esigenza di assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo anche agli alunni della scuola secondaria inferiore. I senatori Zaccari e Moneti si associano invece alla proposta del senatore Donati.

Il relatore, nel replicare a quanti hanno partecipato al dibattito, dichiara di non insistere nella sua proposta, in considerazione degli orientamenti che si sono manifestati, ma insiste perchè la norma sia almeno estesa agli alunni delle scuole sussidiate e sussidiarie.

Il sottosegretario Magri si riserva, a nome del Governo, di approfondire lo studio di quest'ultima proposta e prega perciò la

Commissione di rinviare l'esame di questo aspetto del problema al momento della discussione in Assemblea.

La Commissione accoglie la proposta del Governo e dà mandato al senatore Donati per la presentazione di una relazione favorevole al disegno di legge nel testo governativo.

« **Costituzione di una Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio** » (432), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente Russo, relatore, dopo avere richiamato i precedenti del disegno di legge, ne illustra le singole norme e sottolinea la viva attesa del mondo della cultura in ordine al tema che esso propone. Conclude raccomandando il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

Il senatore Granata, nell'esprimere il suo consenso per il disegno di legge, manifesta tuttavia la preoccupazione che la costituzione della commissione d'indagine possa determinare un rinvio nell'adozione di provvedimenti urgenti e indilazionabili per la tutela del patrimonio storico, archeologico ed artistico. Alla preoccupazione del senatore Granata si associa il senatore Levi, il quale sottolinea inoltre l'ampiezza dell'indagine che la commissione dovrà svolgere, la necessità che essa disponga di ampi poteri e la estrema delicatezza della scelta degli esperti che dovranno farne parte.

La senatrice Romagnoli Caretoni si dichiara favorevole, a nome del Gruppo socialista, al disegno di legge, che giudica rispondente all'esigenza di una visione organica dei problemi connessi con la tutela del patrimonio storico ed artistico; anch'essa peraltro sottolinea l'opportunità di provvedimenti di emergenza.

Dopo la replica del Presidente relatore, prende la parola il sottosegretario Fenoaltea, il quale assicura che è stato già predisposto un programma di emergenza, per gli interventi più urgenti da effettuarsi durante lo svolgimento dei lavori della istituenda commissione d'indagine.

Infine la Commissione dà mandato al Presidente per la presentazione all'Assemblea della relazione favorevole al disegno di legge.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
GARLATO

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Battista.

Il Presidente comunica che nessuno dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno potrà essere discusso. Per due di essi infatti (nn. 271 e 408) la Commissione finanze e tesoro ha chiesto — ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento — una proroga di dieci giorni per la trasmissione dei pareri; quanto agli altri disegni di legge (nn. 70, 198 e 212), mancano i competenti rappresentanti del Governo e lo stesso sottosegretario Battista, intervenuto alla seduta, è obbligato ad assentarsi immediatamente, per un precedente indifferibile impegno. Il Presidente propone pertanto che la discussione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sia rinviata ad altra seduta.

Dopo breve dibattito, la Commissione aderisce alla proposta del Presidente.

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
BUSSI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio de' Cocci.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Interpretazione autentica della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti** » (273), d'iniziativa dei senatori Marchisio ed altri.

Il relatore, senatore Bernardinetti, propone il rinvio della discussione del disegno di

legge, per consentire alla Camera dei deputati di esaminare due provvedimenti analoghi ad essa presentati, l'uno di iniziativa governativa e l'altro d'iniziativa parlamentare.

Dopo un breve intervento del senatore Audisio, la proposta del relatore — alla quale si associa il sottosegretario de' Cocci — viene approvata dalla Commissione.

« Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio » (199-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Berlanda, dopo avere rilevato che la Camera dei deputati ha apportato solo una modificazione formale al provvedimento già deliberato dal Senato, propone alla Commissione di approvare tale modificazione.

Dopo brevi interventi del senatore Francavilla e del sottosegretario de' Cocci, la Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE REFERENTE

« Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (307), approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Bernardinetti, riassume il dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, soffermandosi sulla portata sia degli emendamenti ai primi tre articoli (già approvati dalla Commissione in sede deliberante) sia di quelli che hanno determinato la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

Il senatore Bonafini si richiama agli emendamenti già approvati dalla Commissione e sottolinea il collegamento — che, a suo avviso, non può essere ignorato — fra taluni di essi e quelli non votati in seguito alla rimessione in Assemblea.

I senatori Montagnani Marelli, Secci e Zannini, dopo avere sottolineato l'urgenza del provvedimento, si soffermano su singoli punti controversi di esso; il senatore Salerni chiede al relatore di chiarire che la concessione della vendita delle carni congelate potrà essere estesa anche alle cooperative.

Il senatore Mongelli dichiara che l'azione del suo Gruppo è rivolta unicamente a difendere l'interesse dei consumatori.

Infine il Presidente — a nome della Commissione — invita il senatore Bernardinetti ad esaurire al più presto il suo compito, tenendo conto (come del resto ha dimostrato di voler fare con la sua breve esposizione) di quanto è stato espresso nel corso del dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

« Modifica all'articolo 169 del regolamento per la esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 » (169), di iniziativa del senatore Athos Valsecchi. (Parere alla 1^a Commissione).

L'estensore, senatore Berlanda, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole al provvedimento. Intervengono poi i senatori Secci e Bonafini, i quali manifestano perplessità, e il senatore Montagnani Marelli, che pur dichiarandosi d'accordo con i precedenti oratori, rileva la opportunità che nel parere la Commissione non si allontani dall'ambito della propria competenza. Infine il parere proposto dal senatore Berlanda è approvato, con l'aggiunta delle osservazioni emerse nel breve dibattito.

« Norme per l'istituzione obbligatoria della farmacia interna e per l'assunzione preferenziale dell'esercizio di farmacie di nuova apertura o resesi vacanti, da parte degli Istituti di cura pubblici » (163), d'iniziativa del senatore Samek Lodovici. (Parere alla 11^a Commissione).

Il senatore Forma, estensore, espone i motivi per i quali a suo avviso è opportuno esprimere parere favorevole al provvedimento, con osservazioni in merito all'articolo 4.

Dopo brevi interventi del senatore Montagnani Marelli (che suggerisce una modifica all'articolo 3) e dei senatori Zannini e Bonafini, la Commissione accoglie la proposta dell'estensore, invitandolo a tenere conto delle osservazioni e delle proposte emerse nel corso della discussione.

« **Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie** » (63), d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli. (Parere alla 11^a Commissione).

Il Presidente Bussi, estensore, propone di esprimere sul disegno di legge parere non favorevole, motivando il suo giudizio con considerazioni giuridiche e di opportunità.

Dopo un breve intervento del senatore Bonafini, la Commissione approva la proposta del Presidente.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

Presidenza del Presidente
MACAGGI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie** » (63), d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli. (Parere alla 11^a Commissione).

Dopo una breve esposizione illustrativa del Presidente Macaggi, prende la parola il sottosegretario Calvi, il quale suggerisce un emendamento alla lettera g) dell'articolo unico del disegno di legge. Parlano quindi i senatori Bitossi, Varaldo, Boccassi e Pasquale Valsecchi. Tutti gli intervenuti esprimono le loro perplessità in ordine alla norma di cui alla predetta lettera g), con la quale si attribuiscono agli Ordini delle professioni sanitarie facoltà che — ad avviso degli oratori — sono di esclusiva competenza delle organizzazioni sindacali.

Il senatore Valsecchi propone altresì di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge sia deferito all'esame delle Commissioni riunite 10^a e 11^a.

Infine la Commissione dà mandato al Presidente Macaggi di prospettare alla 11^a Com-

missione i rilievi concernenti la lettera g) e l'eventualità che il disegno di legge possa formare oggetto di esame da parte delle due Commissioni riunite.

« **Disposizioni sulla partecipazione di cittadini italiani o società nazionali alla proprietà di navi iscritte in registri stranieri** » (385), d'iniziativa dei senatori Dominedò e Monni. (Parere alla 7^a Commissione).

Dopo interventi del sottosegretario Calvi e del Presidente, la Commissione, aderendo alle proposte di quest'ultimo, delibera di trasmettere parere favorevole sul disegno di legge, suggerendo tuttavia emendamenti agli articoli 1 e 5.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità** » (338), d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri. (Seguito).

Il relatore Boccassi dà lettura degli articoli 4 e 5 nel testo elaborato dalla Sottocommissione.

Prende quindi la parola la senatrice Angiola Minella Molinari, la quale, facendo proprie talune osservazioni formulate dall'A.V.I.S., osserva che le organizzazioni dei donatori di sangue non possono, per norma di statuto, avere rapporti diretti coi donatori per il pagamento di indennità. Ritiene altresì che non si debba fare riferimento ad un « prezzo di cessione del sangue » come è previsto nell'articolo 5, della Sottocommissione.

Altri rilievi critici sugli articoli 4 e 5 formulano i senatori Rotta, Brambilla, Bermani, Valsecchi, Pasquato, Torelli, Cesare Angelini e il sottosegretario Calvi.

La Commissione accoglie infine la proposta del senatore Moltisanti per un nuovo rinvio alla Sottocommissione, affinché questa, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, provveda ad una rielaborazione degli articoli predetti.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**1ª Commissione permanente**

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 12 marzo 1964, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. CARELLI ed altri. — Inserimento dei rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra nei Consigli direttivi istituiti presso le rappresentanze provinciali dell'O.N.I.G. in virtù del disposto di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e nel Consiglio di amministrazione della stessa Opera nazionale per gli invalidi di guerra (237).

2. NENNI Giuliana. — Utilizzazione da parte dell'Unione italiana ciechi del residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839 (134).

3. Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato (413) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato (430) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei ministri (454) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia (400) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno (416-*Urgenza*).

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 12 marzo 1964, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia (400) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. FERRARI Francesco. — Modifica dell'articolo 7, ultima parte, del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1919, n. 1446, relativo alla misura massima di contributo da parte degli utenti di strade vicinali (4).

2. PICCHIOTTI e PAPALIA. — Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari (189).

3. SPAGNOLLI ed altri. — Disciplina dei rapporti fra i rappresentanti generali importatori di prodotti di fabbricazione estera ed i loro ausiliari (251).

4. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e NENNI Giuliana. — Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del Codice penale in materia di adulterio e concubinato (8).

5. FENOALTEA ed altri. — Abrogazione dell'articolo 587 del Codice penale in materia di omicidio e di lesione personale a causa di onore (9).

6. PICCHIOTTI. — Abolizione della pena dell'ergastolo (131).

7. PACE. — Sospensione di termini processuali per le ferie degli avvocati (151).

II. Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

1. Contro il senatore VERGANI, per i reati di concorso in omicidio premeditato (articoli 110, 575 e 577, n. 3, del Codice penale) e di concorso in omicidio premeditato aggravato (articoli 110, 575, 577, n. 3, e 61, n. 2, del Codice penale) (*Documento 22*).

2. Contro il senatore VERGANI, per concorso nel reato di violenza privata continuata e aggravata (articoli 110, 81, capoverso, 610 primo e secondo comma e 112, n. 2, del Codice penale) (*Doc. 26*).

3. Contro il senatore SCOTTI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341 del Codice penale) (*Doc. 4*).

4. Contro il senatore DI PAOLANTONIO, per il reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. 5*).

5. Contro il senatore DI PAOLANTONIO, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo, terzo e quarto comma del Codice penale) (*Documento 10*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. FIORE. — Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, avente oggetto la Cassa previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (28).

2. BERLINGIERI ed altri. — Modifiche alla legge 25 febbraio 1963, n. 289, modificatrice della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (147).

3. INIZIATIVA POPOLARE. — Giusta valutazione della capacità lavorativa della donna contadina (182).

4. BERNARDINETTI ed altri. — Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra (328).

5. FIORE ed altri. — Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (316).

6. PERRINO e CAROLI. — Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie (63).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 12 marzo 1964, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno (416-*Urgenza*).

2. Agevolazioni tributarie per l'ammmodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali (178).

3. Deputato ALESSANDRINI. — Modifiche degli articoli 3 e 4, libro primo, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifica alla legge 14 novembre 1962, n. 1619, concernente l'autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale (317).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per

azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso (247).

2. SPAGNOLLI ed altri. — Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiarie (321).

3. Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la « Caserma Gattamelata » a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato « Palazzo Camerini » nonchè contro rinuncia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato « Caserma Martin Vittorio » (ex Collegio Pratense), immobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città (213).

4. Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza (301).

5. Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma — lettera B) — dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (305).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Assunzione a carico dello Stato degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso del grano per contingente attuato nel corso delle campagne dal 1954-55 al 1961-62, nonchè dalla gestione di due milioconto dello Stato nella campagna 1954-55 (303).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)

Giovedì 12 marzo 1964, ore 10

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura (230).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

CAPONI ed altri. — Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina (347).

11ª Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Giovedì 12 marzo 1964, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati CENGARLE ed altri. — Modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'ammissione ai concorsi per la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari (409) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione Italiana della Croce Rossa (410) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (386) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito della discussione del disegno di legge:

PERRINO. — Modifica dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, appro-

vato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, e dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali (64).

Giunta delle elezioni

Giovedì 12 marzo 1964, ore 12

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30*